

Roma, 16 luglio 2025

Circolare n. 148/2025

Oggetto: Tributi – Riforma fiscale – Maggiorazione della deduzione per nuove assunzioni – Modifiche – Decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro del 27.6.2025 su G.U. n.159 dell’11.7.2025.

Come è noto, il decreto interministeriale del 25.6.2024 ha stabilito le disposizioni attuative dell’art.4 del DLGS n.216/2023 – cd *Attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef* – che ha introdotto la maggiorazione del 20 per cento del costo del lavoro in deduzione nel caso di assunzione di nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta, nonché una ulteriore maggiorazione del 10 per cento (per un totale quindi del 30 per cento) nel caso in cui tali nuovi dipendenti rientrino nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del DLGS n.216/2023.

Con il decreto in oggetto, che interviene sull’articolo 5 del precedente provvedimento che definisce le regole per la determinazione della maggiorazione, è stato stabilito con maggiore precisione il calcolo dell’incentivo fiscale in presenza di società appartenenti a un medesimo gruppo: pertanto, per i soggetti appartenenti a un gruppo interno la maggiorazione spettante si calcola applicando al costo del lavoro agevolabile un “fattore di correzione” definito come *il rapporto tra la somma di eventuali decrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili anch’essi a tutte le società del gruppo interno*.

Si rammenta che la Legge di Bilancio 2025 (art.1 c.399-400 L.n.207/2024) ha prorogato tale misura anche per il triennio 2025-2027.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [15/2025](#) e [154/2024](#)
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.159 dell’11.7.2025

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2025

Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216,
che dispone a favore dei titolari di reddito d'impresa e degli

esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione nel caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

Visto l'art. 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con cui il beneficio di cui al citato art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 e' stato prorogato per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi;

Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, il quale rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione delle disposizioni di attuazione;

Visto, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2024, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione, e, in particolare, l'art. 5, comma 8, con il quale sono state dettate le regole di determinazione della maggiorazione del costo per le societa' appartenenti a un «gruppo interno» - come definito dall'art. 1, lettera f), dello stesso decreto interministeriale - introducendo un «fattore di correzione» al fine di attuare la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 216 del 2023, secondo cui l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nell'ambito di un gruppo di societa' individuato in base all'art. 2359 del codice civile;

Ritenuto di dover chiarire, per evitare incertezze interpretative, la portata applicativa del «fattore di correzione» indicato nel citato comma 8 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2024, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2024, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

1. L'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2024, e' sostituito dal seguente:

«8. Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell'art. 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le societa' del gruppo interno».

Roma, 27 giugno 2025

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone